

COPIA



COMUNE DI CRISPIANO

(Provincia di Taranto)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 20/03/2025

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

L'anno 2025, il giorno 20 del mese marzo alle ore 16:00, nella sala consiliare del Comune di CRISPIANO, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 1^{aa} convocazione.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Rosario CUZZOLINI.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

1	LOPOMO LUCA
2	MASTRONUZZI VALENTINA
3	SGOBBIO ANNA BARBARA
4	BAGNALASTA AURORA
5	PALMISANO MICHELE
6	SARACINO ALESSANDRO
7	CASTELLANO MAURO
8	FONTO' MASSIMO
9	LEGGIERI VALENTINA

P	A
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	

10	GABELLONE MARCO
11	ANNESE GABRIELE
12	COLUCCI STEFANIA
13	COSTANTINO FORTUNATO
14	CARONE PAOLO
15	CHIARELLI TOMMASO
16	LUCCARELLI ARIANNA
17	LODESERTO CHIARA A.

P	A
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	

Assume la Presidenza **Gabriele ANNESE** il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Crispiano, li 11/03/2025

Il Responsabile dell'Area
f.to Dott.ssa Erika SCIALPI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Crispiano, li 11/03/2025

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

f.to Dott.ssa Erika SCIALPI

Si dà atto che il Consigliere Comunale Dott. Marco Gabellone partecipa alla odierna seduta tramite videoconferenza, che si tiene nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 31/ter e 31/quater, del vigente regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con D.C.C n. 6 del 30.01.2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'Assessore ai Tributi Dott. Marco Gabellone, durante la quale chiede un'estensione della durata dell'intervento oltre il tempo stabilito dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; proposta che messa in votazione viene approvata all'unanimità dei 17 Consiglieri presenti e votanti.

Premesso che con propria deliberazione:

- Nr. 59 del 10/09/2024 è stato approvato il DUP 2025-2027
- Nr. 84 del 28/11/2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025 – 2027
- Nr. 101 del 20/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025 - 2027

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale *"...Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*

- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;
- il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’ ...” (lett. f);
 - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Vista la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell'art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle

procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...".

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Crispiano, è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AGER, quale ente territorialmente competente (ETC);

Considerato che con D.C.C. n. 48 del 18/07/2024 il Consiglio Comunale ha preso atto che il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della determinazione n. 363/2021/R/RIF ammonta per il 2025 ad € 2.506.851,00;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025, complessivamente pari ad € 2.506.851,00, sono così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 1.204.237,00
COSTI VARIABILI	€ 1.302.614,00

Dato atto, altresì, che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata rispettando il criterio di incidenza;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, di cui all'allegato A) relativa alle utenze domestiche ed all'allegato B) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto che:

- l'Ente con DCC n. 37 del 26.06.2020 ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del TUEL;
- l'art. 243-bis, comma 8, lett. c) del TUEL stabilisce che l'Ente, per tutta la durata del piano, "è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani...";
- attraverso l'applicazione delle tariffe allegate, l'Ente garantisce la copertura integrale del costo del servizio determinato in € 2.506.851,00;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR–2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...*”.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che il presente atto è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare “Bilancio e Tributi” nella seduta del 14.03.2025;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati nella trascrizione digitale in corso di pubblicazione;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie;

Con il seguente esito della votazione, espresso per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 17

Votanti n. 17

Favorevoli n. 9

Astenuti n. /

Contrari n. 8 (Bagnalasta, Castellano, Colucci, Costantino, Carone, Chiarelli, Luccarelli e Lodeserto)

DELIBERA

richiamate le premesse,

1. di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd), applicati, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio pari ad € 2.506.851,00;
2. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
3. di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
4. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27

dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Successivamente, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, con il seguente esito della votazione, espresso per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 17

Votanti n. 17

Favorevoli n. 9

Astenuti n. /

Contrari n. 8 (Bagnalasta, Castellano, Colucci, Costantino, Carone, Chiarelli, Luccarelli e Lodeserto)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to F.to Gabriele ANNESE

Segretario Generale
F.to F.to Rosario CUZZOLINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 27/03/2025 al 11/04/2025
all'albo pretorio del Comune.

Crispiano, 27/03/2025

il Segretario Generale
F.to Rosario Cuzzolini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- ☐ E' divenuta esecutiva il 20/03/2025 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

Crispiano, 20/03/2025

Segretario Generale
f.to Rosario CUZZOLINI

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì,

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.